



COMUNE DI UMBERTIDE

Provincia di Perugia

P.zza Matteotti n.1- 06019 UMBERTIDE (PG) Tel. 075 94191 – Fax 075/9419240

PEC *comune.umbertide@postacert.umbria.it*

AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI EDUCATORE/TRICE D’INFANZIA NEI SERVIZI COMUNALI DEL NIDO D’INFANZIA E DEL CENTRO BAMBINI - PROFILO PROFESSIONALE ASCRIVIBILE ALLA CATEGORIA C DEL CCNL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI - PERIODO 17 SETTEMBRE – 21 DICEMBRE 2018

Cig: ZA824A4F3D

**PUBBLICAZIONE DEI QUESITI POSTI DALLE IMPRESE CONCORRENTI
E RISPETTIVE RISPOSTE**

QUESITO:

Con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti per la procedura di cui in oggetto:

- 1) onde poterne correttamente tener conto in sede di formulazione dell’offerta economica, Vi chiediamo di voler indicare l’ammontare, anche presunto, delle eventuali spese contrattuali;
- 2) Relativamente l’art. 19 del CSA, chiediamo alla stazione appaltante di volerne chiarire la portata prescrittiva, precisando se la stessa si rivolga ai dipendenti diretti della ApL impiegati nella gestione della commessa o, piuttosto, al personale somministrato.

In quest’ultimo caso, infatti, le previsioni di gara sembrerebbero ricondurre erroneamente l’attività di somministrazione alla disciplina generale in materia di appalto genuino di cui all’art. 1655 del Codice Civile, ed ignorare del tutto, invece, la particolare e distinta natura contrattuale della somministrazione di lavoro a tempo determinato, dettata dal D. Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015 art. 35.

L’istituto specifico della somministrazione prevede infatti la stipula di due contratti distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore ed utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore, caratterizzandosi dunque come fattispecie complessa che prevede il necessario coinvolgimento di tre soggetti, il somministratore, l’utilizzatore ed il lavoratore.

Tale peculiare rapporto trilatero si contraddistingue proprio perché l’attività lavorativa viene svolta da un dipendente dell’impresa somministratrice nell’interesse di un altro soggetto che poi ne utilizza la prestazione per soddisfare le proprie esigenze produttive.

Il lavoratore, dunque, pur essendo assunto e retribuito dall’impresa somministratrice, svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo del solo utilizzatore.

Di conseguenza, per quanto attiene la responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo, l’articolo 26 del summenzionato D.lgs. 276, oggi art. 35 del Decreto 81, pone espressamente la relativa responsabilità civile in capo al solo **utilizzatore** in quanto unico

soggetto che effettivamente si avvale della prestazione del lavoratore e pertanto quale datore di lavoro sostanziale, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 2043 del c.c.

Tutto quanto sopra Ã" stato ulteriormente riconosciuto anche dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007 (articolo 3), la quale, oltre a ribadire tale principio, di conseguenza esclude anche la possibilitÃ di richiedere la stipula di polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione.

In senso conforme si Ã" poi piÃ¹ volte espressa anche la stessa AutoritÃ di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da ultimo nella Deliberazione n. 100 del 2012.

Tali considerazioni trovano un'ulteriore conferma nella stessa *ratio* giuridica sottesa all'istituto della somministrazione di lavoro a termine, esplicitata nell'art. 29 del Decreto 276 previgente, il quale, nel ribadire che si tratta di un istituto giuridico sostanzialmente difforme dal contratto di appalto di cui all'art. 1665 cc, stabilisce espressamente che *"...il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puÃ² anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonchÃ© per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa"*.

Occorre infine tener presente che la stazione appaltante Ã" comunque garantita, rispetto ad eventuali irregolaritÃ od inadempimenti nell'esecuzione del servizio, dalla prestazione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva, in conformitÃ a quanto previsto dall'art.103 del D. Lgs. 50/2016.

RISPOSTA A QUESITO 1)

Il contratto verrÃ stipulato digitalmente dall'impresa aggiudicataria mediante sottoscrizione per accettazione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione/ affidamento dell'appalto a cui non si applicheranno diritti di rogito stante l'importo inferiore ad €. 40.000,00. Trattandosi di scrittura privata non Ã soggetto ad imposta di registro se non a seguito di registrazione in caso d'uso.

RISPOSTA A QUESITO 2)

L'Art. 19 CsA prevede che l'Agenzia, nella sua veste di appaltatore, sia tenuta a stipulare apposita polizza di responsabilitÃ civile con un massimale unico di capitale annuo assicurato non inferiore ad €. 1.000.000,00 (Euro un milione/00) per eventuali danni a persone e/o a cose, che possa cagionare all'Amministrazione e/ a terzi, nel corso ed a causa dell'esecuzione della fornitura.

Il citato articolo, in particolare, specifica:

- che La suddetta polizza assicurativa Ã richiesta a copertura delle eventuali responsabilitÃ cui potrÃ rispondere **in via generale** l'Agenzia sia nei confronti dell'Amministrazione che di terzi nel corso dell'appalto cosÃ come previsto dall'art. 21 del capitolato;
- che tale polizza non Ã **altrimenti** richiesta a copertura della responsabilitÃ **per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore somministrato e dalla pubblica amministrazione utilizzatrice in quanto tale responsabilitÃ rimane in capo al Comune utilizzatore quale "datore di lavoro sostanziale", in deroga alla previsione generale contenuta nell'articolo 2049 del codice civile.**

QUESITO:

Con la presente, siamo a comunicare che alla lettera di invito alla gara di cui in oggetto, mancano i seguenti allegati che vengono richiesti quale documentazione per i partecipanti:

- 1) Progetto di servizio con allegato CSA;
- 2) determinazione dirigenziale 29/80 del 13/08/2018
- Attendiamo cortesi Vs.
- Distinti saluti

RISPOSTA A QUESITO

Scusandosi per il disagio, si provvede contestualmente a pubblicare il progetto di servizio con annesso capitolato descrittivo prestazionale nonché la determinazione dirigenziale n. 29/80 del 13/08/2018 con la quale è stato rettificato il contenuto dello stesso in ordine al contingente di personale di cui si chiede la somministrazione, che risulta essere il seguente:

Unità	Periodo	Servizio	Orario
n. 1 unità a 15 h/sett	dal 17 settembre al 21 dicembre 2018	dal lunedì al venerdì	dalle ore 10:00 alle ore 13:00*
n. 2 unità a 15 h/sett	dal 17 settembre al 21 dicembre 2018	dal lunedì al venerdì	dalle ore 14:00 alle ore 17:00*
n. 1 unità a 15 h/sett	dal 17 settembre al 21 dicembre 2018	dal lunedì al venerdì	dalle ore 15:30 alle ore 18:30*

*orario indicativo soggetto a possibili variazioni per esigenze di servizio

Preme evidenziare che la determinazione dirigenziale n. 29/80 è stato precedentemente pubblicata all'Albo pretorio.

Pertanto di invita a tenere conto del contingente di personale da somministrare, dei giorni ed orari di servizio di cui alla tabella.

Umbertide, 4 settembre 2018

Il Responsabile di Procedimento

Dott. Marco Angeloni